XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 122 del 26 febbraio 2019

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

GIANNINI

"*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE*"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV, IX. XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo consiliare Lega

CRL. REGISTRO UFFICIALE. 0005454. I. 26-06-2019. 11:40:54

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE".

D'iniziativa del Consigliere:

Daniele Giannini

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

LEGA
SALVINI
LAZIO
Gruppo consiliare Lega

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-02-2019.H.10:54

Relazione.

L'ultimo caso registrato sul nostro territorio risale a dicembre scorso quando una bambina di cinque anni, dopo tre giorni di agonia in ospedale, muore a seguito di un'asfissia per un hot dog. Le è andato di traverso mentre lo masticava in un centro commerciale a Roma. Nel maggio 2018, sempre nella capitale, stessa drammatica sorte è toccata a un infante di 4 anni: durante la cena in casa a Guidonia verrà soffocato da un boccone di wurstel. Rimarrà senza vita dopo cinque giorni trascorsi al reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli. Struttura che ha visto, nel marzo 2014, il decesso anche di un'altra creatura di tre anni. Anche in quel caso un panino con l'insaccato è stato fatale. Lo stava consumando, in compagnia della madre, presso un punto vendita di una nota multinazionale.

Matilde, Davide e Francesco, questo il triste elenco delle vittime, sono accomunati da un analogo quanto tragico destino: i colpi di tosse, la carenza di ossigeno, il panico dei familiari, la chiamata al 112, le manovre disperate prima della corsa in ospedale, l'angoscia in attesa dello scioglimento della prognosi e il doloroso epilogo. Ancora lo scorso 25 febbraio una bambina di due anni ha rischiato il soffocamento per un pezzo di banana. In prognosi riservata presso il Gemelli, le sue condizioni restano critiche.

Secondo i dati Istat, il 27% delle morti classificate come "accidentali" nei bambini da 0 a 4 anni avviene per soffocamento causato da inalazione di cibo o di corpi estranei. Passando nelle fasce d'età 5-9 anni e 10-14 anni la percentuale di morti per soffocamento diminuisce progressivamente (11,5% e 4,7%), ma rimane comunque tra le più significative tra le cause accidentali. Nella fascia di età tra 0 e 4 anni, l'inalazione di corpi estranei è la seconda causa di morte accidentale dopo gli incidenti stradali.

Solo con un intervento massiccio di prevenzione - tenuto anche conto dell'applicazione delle linee guida del ministero della salute, a partire dal modo in cui tagliare gli alimenti - e addestramento degli adulti che condividono la loro esistenza professionale e/o affettiva con i piccoli, è possibile abbattere l'inaccettabile dato di 3 bambini morti per soffocamento al mese, diffondere la cultura della vita, valorizzare il primo soccorso extraospedaliero e aumentare i dati relativi alla sopravvivenza.

Giann

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-02-2019.H.10:54

In particolare con la sola chiamata di emergenza la percentuale di sopravvivenza è del 5%; con la chiamata di emergenza combinata alla rianimazione cardio polmonare (Rcp) la percentuale di sopravvivenza è pari al 50% che sale al 75% se, questi ultimi interventi, sono integrati con la defibrillazione precoce. Va altresì precisato che dall'arresto cardiaco causato da soffocamento o meno senza alcun primo soccorso da parte degli astanti, dopo i primi 4 minuti iniziano i danni cerebrali, dopo 10 minuti i danni sono irreversibili dopo poco subentra la morte cerebrale.

Sebbene nel nostro ordinamento siano previste disposizioni tese alla promozione di tecniche salvavita, si propone, sulla scorta di quanto è avvenuto in altre Regioni (Campania[3], Liguria[4], Lombardia[5] e Piemonte[6]), di disciplinare la materia con una norma *ad hoc*, abrogando le disposizioni vigenti (art. 7) per assorbirle in un testo più organico.

La presente proposta di legge, composta di otto articoli, nasce proprio per contrastare la reiterazione di simili disgrazie, promuovendo e incentivando la diffusione di manovre salvavita in ambito extraospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare (art. 1).

La platea a cui sono destinati gli interventi è costituita dal personale docente e non docente delle scuole, ivi compresi asili nido e scuole dell'infanzia nonché dagli addetti alla ristorazione e alla sicurezza dei centri commerciali e dei luoghi frequentati da bambini (art. 2).

Spetta alla Giunta, con apposita delibera, definire criteri e modalità per formare e aggiornare i soggetti suddetti, le modalità di certificazione e di accreditamento degli enti formatori e l'organizzazione dei corsi e della didattica. E' compito della Regione, in collaborazione con le Asl, promuovere campagne di sensibilizzazione e diffusione di linee guida mediante di una serie di interventi che vanno dalla predisposizione di materiale informativo alla divulgazione di filmati in ordine alle tecniche di disostruzione passando per la diffusione della cultura del primo soccorso. Nell'ambito di tali campagne si favorisce, negli orari di impiego della mensa e nel corso dell'attività

[3]Legge regionale 11 aprile 2018, n. 17 ("Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare").
[4]Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 ("Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare").
[5] Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 7 ("Primo soccorso pediatrico").
[6]Legge regionale 26 aprile 2017, n. 7 ("Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare").

0041 REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-02-2019.H.10:57

didattica, la presenza di almeno un'unità appartenente al personale docente o non docente in possesso di conoscenze teoriche e pratiche in materia di manovre pediatriche di disostruzione e di prevenzione del soffocamento causato da ingestione di cibo e l'esposizione di tabelle illustrative al riguardo (art. 3).

Se l'articolo 4 introduce il principio della premialità nei bandi, erogando contributi a quelle scuole che istituiscono percorsi informativi e formativi sulle "tecniche salvavita", quello successivo verte sulla clausola valutativa.

In ordine alla diposizione finanziaria, compatibilmente alle previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, si prevede, per concretizzare gli interventi previsti nella presente proposta di legge, lo stanziamento di un milione di euro per ogni annualità del triennio 2019-2020 (art. 6).

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CRL. REGISTRO UFFICIALE. 0006343. I. 26-02-2019. h. 10:54

Articolo 1
(*Finalità*)

1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove e incentiva la diffusione di manovre salvavita in ambito extraospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-02-2019.H.10:54

Articolo 2
(*Destinatari*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono rivolte
a) alle famiglie;
b) al personale scolastico docente e non docente che opera presso
1) gli asili nido pubblici e privati;
2) le scuole dell'infanzia;
3) le scuole primarie;

c) al personale addetto agli esercizi di ristorazione;

d) agli addetti alla sicurezza presso
1) centri commerciali;
2) luoghi pubblici frequentati da bambini con una fascia di età compresa tra 0 e 10 anni.

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

DG

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-03-2019-h.10:54

Articolo 3
(*Interventi*)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, una deliberazione che definisca criteri e modalità per
a) la formazione e l'aggiornamento dei soggetti di cui all'articolo 2;
b) le modalità di certificazione e i criteri di accreditamento degli enti formatori e di quelli già accreditati ai sensi della normativa vigente;
c) l'organizzazione dei corsi e della didattica.

2. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica, viene rilasciato un attestato di qualificazione specifico per il corso effettuato.

3. La Regione promuove, in collaborazione con le Asl, campagne di sensibilizzazione e diffusione di linee guida mediante
a) la predisposizione di materiale informativo sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare da distribuire durante i corsi prenatali, presso le Unità operative di Ostetricia e i Dipartimenti di prevenzione delle Asl in occasione delle somministrazioni dei vaccini;
b) la divulgazione di filmati informativi di dimostrazione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare attraverso i siti istituzionali delle Asl e nelle istituzioni scolastiche, nonché attraverso gli strumenti informatici di comunicazione;
c) l'organizzazione delle campagne di informazione presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, sulla cultura del soccorso con particolare riferimento alle tecniche di cui alla lettera a) del presente comma anche mediante
1) la sottoscrizione di protocolli di intesa con i Ministeri competenti, con l'Ufficio scolastico regionale, con le Aziende sanitarie locali, con le singole istituzioni scolastiche e formative e con i rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato che si occupano di tutela dei diritti dell'infanzia;
2) percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche di cui alla lettera a) del presente comma, tenuti dagli enti di formazione accreditati dalla Regione;

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0005453 - 26-03-2019 - h. 10:54

d) la promozione delle campagne di comunicazione rivolte ai dirigenti scolastici regionali sulla possibilità di organizzare eventi formativi certificati, favorendo la partecipazione del personale docente e non docente ai percorsi formativi, tenute da associazioni e centri di formazione riconosciuti;
e) la sensibilizzazione volta a garantire, tenuto conto delle "Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica" del Ministero della salute, negli orari di utilizzo della mensa e durante l'orario scolastico
   1) la presenza di almeno un soggetto appartenente al personale docente o non docente in possesso di conoscenze teoriche e pratiche in materia di manovre pediatriche di disostruzione e di prevenzione del soffocamento causato anche da ingestione di cibo;
   2) l'esposizione di tabelle illustrative delle corrette manovre pediatriche di disostruzione delle vie aeree e quelle raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree se non tagliati in modo appropriato.

Giannini

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-02-2019.H.16:54

Articolo 4
(*Obblighi e premialità*)

1. I servizi educativi per l'infanzia accreditati presso la Regione sono tenuti ad attuare percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti sulle "tecniche salvavita" nonché sulla prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, tenuti dagli enti formatori di cui all'articolo 3.
2. La Regione prevede premialità nei bandi e nell'erogazione di contributi che coinvolgono scuole di ogni ordine e grado che istituiscono percorsi informativi e formativi sulle "tecniche salvavita" e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare al personale docente e non, alle famiglie e agli studenti.
3. In tutte le istituzioni scolastiche è prevista l'attivazione di corsi di rianimazione cardio polmonare per gli studenti.

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-02-2019.H.10:54

Articolo 5
(*Clausola valutativa*)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente:
a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando quelli della Regione, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunti;

b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

LEGA
SALVINI
LAZIO
Gruppo consiliare Lega

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-02-2019.H.10:54

Articolo 6
(*Disposizione finanziaria*)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) nonché con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano suddetto.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri necessari ai fini dell'attuazione delle misure di cui alla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", di un apposito fondo denominato: "Fondo per la disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare", nel quale confluiscono risorse pari a 1.000.000,00 euro, per ogni annualità 2019, 2020 e 2021, iscritte a legislazione vigente, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo consiliare Lega

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0005454.I.26-09-2018-H.10:54

Articolo 7
(*Abrogazioni*)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 ("Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie") sono abrogati.

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it

CRL - REGISTRO UFFICIALE 0005454 - I - 22-02-2019 - 10:54

Articolo 8
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Giannini

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel**: 06 65932661 – dgiannini@regione.lazio.it